

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 17-5-2002 n. 0140/Pres.

Legge regionale n. 64/1986, articolo 10, comma 1, lettere b), e) e g). Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile. Approvazione.

Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 19 giugno 2002, n. 25.

**D.P.Reg. 17 maggio 2002, n. 0140/Pres. <sup>(1)</sup>.**

**Legge regionale n. 64/1986, articolo 10, comma 1, lettere b), e) e g).**  
**Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile. Approvazione.**

-----  
**(1)** Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 19 giugno 2002, n. 25.

---

Il Presidente della Regione

Premesso che l'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'Amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione, debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

Atteso che le funzioni della Direzione regionale della protezione civile istituita, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 64/1986, quale struttura di rilevanza generale con compiti di coordinamento unitario delle attività di protezione civile, si esplicano principalmente nei livelli di previsione, prevenzione ed intervento, finalizzati rispettivamente, all'abbassamento delle soglie di rischio, alla gestione delle emergenze ed al ripristino della situazione di normalità;

Atteso che la Direzione regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 19 della citata legge regionale n. 64/1986, predispone i sistemi di accertamento, comando e controllo, attraverso i quali viene coordinato l'impiego di emergenza delle risorse regionali di protezione civile; appronta le risorse umane, materiali ed organizzative per l'impiego in operazioni di emergenza; organizza e coordina le esercitazioni di protezione civile coordina gli apporti del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza;

Rilevato, in particolare, che ai sensi dell'articolo 10 - comma 1, lettera b) - della succitata legge regionale n. 64/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata a

concedere finanziamenti agli Enti locali singoli od associati ed alle Associazioni di volontariato al fine di dotare le rispettive strutture di apparecchiature e di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento e/o deposito;

Visto altresì, che ai sensi del citato articolo 10 - comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

Rilevato, infine, che ai sensi del medesimo articolo 10 - comma 1, lettera g), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge;

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, contenente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, ed in particolare l'articolo 30 che prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi, sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il testo regolamentare e relativo allegato contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli od associati ed alle Associazioni di volontariato per l'attività di protezione civile, ai sensi della legge regionale n. 64/1986, predisposto dalla Direzione regionale della protezione civile;

Vista la Delib.G.R. 26 agosto 1996, n. 3766, concernente i criteri per la dotazione dei Gruppi comunali, iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1986, di equipaggiamenti individuali, di attrezzature e mezzi operativi;

Vista la Delib.G.R. 28 luglio 1997, n. 2264, concernente i criteri generali per la ripartizione dei fondi finalizzati alla dotazione dei Gruppi comunali di Protezione civile di sedi di allocamento e/o depositi;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme Delib.G.R. 7 maggio 2002, n. 1388;

Decreta

-----  

---

  
È approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettere b), e) e g) della legge regionale n. 64/1986, il "Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.  
  
-----

---

**Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettere b), e) e g), della legge regionale n. 64/1986**

**Articolo 1**

*Àmbito di applicazione.*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 10, primo comma, lettere b) e) e g), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli Enti locali singoli o associati, e delle Associazioni di volontariato di protezione civile, al fine di sviluppare il Sistema regionale integrato di protezione civile, in attuazione dell'articolo 16 della medesima legge regionale.

-----

---

**Articolo 2**

*Soggetti beneficiari.*

1. Sono beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, gli Enti locali singoli o associati e le Associazioni di volontariato di protezione civile, per l'espletamento delle attività di protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Associazioni di volontariato di protezione civile devono risultare iscritti nell'Elenco regionale previsto all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1986, al momento della presentazione della domanda.

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti locali singoli o associati devono disporre; al momento della presentazione della domanda, di un Gruppo comunale di volontari di protezione civile iscritto nell'Elenco regionale previsto all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1986.

-----

---

**Articolo 3**

*Criteri generali.*

1. La concessione dei finanziamenti, per ogni esercizio finanziario, viene effettuata, sulla base della "Pianificazione tecnica annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile" di cui all'articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili, fatte salve le finalità del Fondo regionale per la protezione civile al verificarsi di situazioni di emergenza.

2. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi nelle seguenti

misure:

a) fino al massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1 lettere b) e g) della legge regionale n. 64/1986;

b) fino al massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 64/1986.

3. Nella concessione dei finanziamenti oggetto del presente regolamento si tiene conto delle eventuali analoghe forme di finanziamento ottenute al medesimo titolo; l'ammontare complessivo dei finanziamenti ottenuti, sia pubblici che privati, non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta.

-----

---

#### **Articolo 4**

*Pianificazione tecnica annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile <sup>(2)</sup>.*

1. Costituiscono strumenti di pianificazione tecnica annuale:

a) II Piano tecnico annuale;

b) la banca dati delle risorse di protezione civile aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno con i dati forniti dai comuni o dalle Associazioni di volontariato di protezione civile.

2. Il Piano annuale di cui alla lettera a) del comma 1, è reso noto entro il 31 ottobre di ogni anno, a seguito dell'adozione da parte dell'Assessore alla protezione civile, e riguarda l'anno successivo a quello di adozione.

3. Il Piano annuale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne viene garantita la massima diffusione tramite strumenti telematici.

4. Il Piano annuale specifica:

a) le linee guida che si intendono seguire per l'organizzazione e lo sviluppo del Sistema regionale integrato di protezione civile;

b) gli obiettivi da raggiungere tramite la concessione dei finanziamenti;

c) la rilevanza delle diverse tipologie di finanziamento, di cui all'articolo 6, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);

d) i criteri di priorità, nell'ambito di ciascuna tipologia di finanziamento, ai fini della formazione della graduatoria;

e) le percentuali di cui all'articolo 3, comma 2;

f) eventuali massimi di spesa per ogni singola tipologia di finanziamento;

g) eventuali importi fissi di finanziamento all'interno di ogni singola tipologia.

-----

(2) Con Dec.Ass. 24 marzo 2004, n. 271/DRPC è stato approvato il Piano tecnico annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile, per l'anno 2004. Per l'anno 2006, vedi il Dec.Ass. 13 dicembre 2005, n. 1739/PC.

---

#### **Articolo 4-bis**

##### *Eventi straordinari.*

1. Per comprovate esigenze straordinarie del Sistema regionale di protezione civile derivanti dal verificarsi di uno stato di emergenza o in vista di un rischio di emergenza, di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, al fine di assicurare l'efficace ed efficiente operatività del Sistema regionale di protezione civile, il Piano tecnico annuale di cui all'articolo 4, anche se già pubblicato, e comunque entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, può essere rimodulato con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile, su proposta del Direttore centrale della protezione civile della Regione. Nel medesimo decreto, l'Assessore provvede a differire i termini per la presentazione del Piano tecnico annuale e per la presentazione delle relative domande di finanziamento.

2. Al fine di perseguire il potenziamento dell'operatività del Sistema regionale integrato di protezione civile, al di fuori dei casi previsti al comma 1 e in deroga alla pianificazione prevista dall'articolo 4, la Giunta regionale, su motivata relazione tecnica del Direttore centrale della Protezione civile della Regione e su proposta dell'Assessore regionale alla protezione civile, può autorizzare la concessione di finanziamenti per le tipologie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>.

-----

(3) Comma così sostituito dall'art. 1 del testo allegato al D.P.Reg. 7 agosto 2006, n. 0234/Pres. La formulazione originaria era la seguente: «2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 e in deroga alla pianificazione prevista all'articolo 4, la Giunta regionale, su motivata relazione tecnica del Direttore centrale della protezione civile della Regione e su proposta dell'Assessore regionale alla protezione civile, può autorizzare la concessione di finanziamenti per le tipologie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare l'efficace ed efficiente operatività del Sistema regionale di protezione civile, qualora compromessa, anche a livello locale, a causa di fatti accidentali, imprevisti ed imprevedibili.».

(4) Articolo aggiunto dall'art. 1 del testo allegato al D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0204/Pres., poi così modificato come indicato nella nota che precede.

---

#### **Articolo 5**

##### *Graduatoria e criteri di priorità.*

1. La graduatoria, per ogni singola tipologia di interventi, tiene conto, oltre che dei criteri di priorità adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), anche dei seguenti elementi di valutazione:

a) eventuali finanziamenti ricevuti dai soggetti beneficiari per la medesima tipologia di finanziamento, negli anni precedenti;

b) regolare adempimento dell'obbligo dell'invio dei dati finalizzati all'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), per ciò che riguarda i soggetti beneficiari stessi.

1-bis. La graduatoria di cui al comma 1, non riguarda i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2 <sup>(5)</sup>.

-----  
(5) Comma aggiunto dall'art. 2 del testo allegato al D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0204/Pres.

---

## **Articolo 6**

### *Tipologie di finanziamento.*

1. I finanziamenti possono essere richiesti per:

a) dotazione, mantenimento operativo e rinnovo di attrezzature a mezzi operativi;

b) dotazione di sedi di allocamento e deposito;

c) organizzazione e svolgimento di esercitazioni;

d) organizzazione e svolgimento di corsi di formazione;

e) attuazione di progetti organici ed articolati afferenti le tipologie delle lettere a), b), c), d).

---

## **Articolo 7**

### *Attrezzature e mezzi operativi.*

1. In relazione all'articolo 6, lettera a), le attrezzature e i mezzi operativi si dividono in:

a) attrezzature e mezzi che costituiscono la dotazione base dei Gruppi comunali di protezione civile costituiti nei comuni di, cui all'articolo 8;

b) attrezzature e mezzi operativi specialistici per i Gruppi comunali e per le Associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 9.

---

## Articolo 8

### *Dotazione base.*

1. La dotazione base è intesa come il complesso di mezzi e attrezzature che garantisce ai Gruppi comunali la loro completa operatività nelle azioni di protezione civile, nel rispetto dei principi di sicurezza.

2. Nel piano annuale viene identificata la dotazione di base, di cui al comma 1, con riferimento agli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 4, lettera b).

3. Ai fini della concessione del finanziamento per la manutenzione o rinnovo dei mezzi o attrezzature di base, si provvede previa relazione di un tecnico comunale, che certifichi lo stato dell'attrezzatura o del mezzo. Una volta concesso il finanziamento, la Direzione regionale della protezione civile, di seguito denominata Direzione, ai fini della concessione, effettua un controllo sull'effettivo stato dell'attrezzatura o del mezzo.

---

## Articolo 9

### *Attrezzature e mezzi operativi specialistici.*

1. Le attrezzature e i mezzi operativi specialistici sono intesi come i beni strumentali di indispensabile utilizzo nello specifico settore di intervento del Gruppo comunale e dell'Associazione di volontariato di protezione civile e strettamente necessari per lo svolgimento delle attività di protezione civile coordinate dalla Direzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 64/1986.

2. Nel Piano annuale sono individuati le attrezzature e i mezzi operativi specialistici oggetto di finanziamenti; con riferimento agli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

3. Ai fini della concessione del finanziamento per la manutenzione o rinnovo delle attrezzature e mezzi operativi specialistici, è richiesta, per i Gruppi comunali, una relazione di un tecnico comunale che certifichi lo stato dell'attrezzatura o del mezzo; per le Associazioni è richiesta la dichiarazione del Presidente dell'Associazione che certifichi lo stato dell'attrezzatura o del mezzo. Una volta concesso il finanziamento la Direzione, ai fini dell'erogazione, effettua un controllo sull'effettivo stato dell'attrezzatura o del mezzo.

---

## Articolo 10

### *Sedi di allocamento e deposito.*

1. In relazione all'articolo 6, lettera b) sono ammesse le richieste di finanziamenti riguardanti la dotazione di sedi funzionali di allocamento e deposito.
  2. I finanziamenti finalizzati alla dotazione di sedi funzionali di allocamento e deposito sono utilizzabili sia per la copertura di spese dirette, sia per l'abbattimento degli oneri derivanti dalla contrazione di mutui.
  3. Le sedi funzionali di allocamento e deposito oggetto di finanziamenti, devono essere adibite a fini di protezione civile per almeno cinque anni.
- 
- 

### **Articolo 11**

#### *Esercitazioni.*

1. In relazione all'articolo 6, lettera c), per gli effetti del presente regolamento, si definisce esercitazione, ogni azione operativa di protezione civile coordinata dalla sala operativa regionale di protezione civile e svolta dai soggetti di cui all'articolo 1 e per le finalità dallo stesso articolo previste, allo scopo di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, il livello di preparazione dei volontari per il loro impiego in situazioni di emergenza.
  2. Sono ammesse a finanziamento le spese per la partecipazione alle esercitazioni organizzate fuori Regione congiuntamente con Organizzazioni di volontariato di protezione civile di altre regioni, solo se programmate di concerto con la Direzione.
- 
- 

### **Articolo 12**

#### *Corsi di formazione.*

1. In relazione all'articolo 6, lettera d), sono ammesse le richieste di finanziamento presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione relativi alle attività di protezione civile e rivolti agli operatori di protezione civile.
  2. Le richieste di finanziamento devono essere corredate da una dettagliata relazione, in cui sono specificati le finalità, gli obiettivi e i relativi argomenti trattati nei corsi.
- 
- 

### **Articolo 13**

## *Progetti.*

1. In relazione all'articolo 6, lettera e), gli Enti locali in forma singola o associata e le Associazioni di volontariato di protezione civile, possono richiedere finanziamenti per progetti organici ed articolati relativi ad attività di protezione civile rientranti nelle attività individuate nel Piano annuale, di cui all'articolo 4.

2. Per gli effetti del presente regolamento, si definisce progetto organico un'iniziativa articolata e complessa di protezione civile afferente alle tipologie di finanziamento di cui all'articolo 6 lettere a), b); c) e d).

3. Ai fini della valutazione dell'iniziativa, di cui al comma precedente i soggetti di cui al comma 1 devono fornire i seguenti elementi:

a) obiettivi e finalità;

b) ambito territoriale interessato e soggetti coinvolti;

c) strumenti per la realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera a);

d) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;

e) piano finanziario che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi;

f) benefici attesi e indicatori per la loro misurazione.

4. I progetti sono valutati da una commissione tecnica, costituita con decreto dell'Assessore alla protezione civile, presieduta dal Direttore centrale della protezione civile della Regione, e composta da due funzionari della Protezione civile della Regione indicati motivatamente dal Direttore centrale. La Commissione, che opera con la presenza di tutti i componenti, dura in carica fino al 31 dicembre dell'anno della sua costituzione e può essere ricostituita. I pareri della Commissione sono vincolanti e, relativamente alla prima fase della valutazione di cui al comma 5, lettera a), sono assunti a maggioranza <sup>(6)</sup>.

5. La valutazione della commissione tecnica di cui al comma 4, si articola in due fasi:

a) nella prima fase la commissione verifica la pertinenza dei progetti presentati con le attività di protezione civile e l'interesse concreto e attuale che gli stessi rivestono per lo sviluppo del Sistema integrato di protezione civile; il parere tecnico predisposto dalla commissione valutatrice alla conclusione della prima fase viene sottoposto all'Assessore regionale alla protezione civile, il quale esclude i progetti che non dimostrano pertinenza con le attività di protezione civile e che non rivestono interesse concreto e attuale per lo sviluppo del Sistema integrato di protezione civile;

b) nella seconda fase la commissione valutatrice applica, sui progetti che hanno superato la prima fase, il metodo matematico del "confronto a coppie"; descritto nell'allegato I.

6. La valutazione dei progetti nella seconda fase di cui al comma 5, lettera b), tiene

conto dei seguenti parametri:

- a) grado di efficacia ed efficienza nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, in relazione ai obiettivi definiti nel Piano annuale;
- b) grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici;
- c) grado di efficacia ed efficienza del progetto;
- d) grado di congruità dell'investimento economico prospettato per la realizzazione del progetto;
- e) grado di coinvolgimento di più Enti locali e/o Associazioni nella realizzazione del progetto stesso.

6-bis. Qualora le risorse siano sufficienti a finanziare tutti i progetti che hanno superato la prima fase di valutazione prevista al comma 5, lettera a), non si procede nella seconda fase della valutazione prevista al comma 5, lettera b) <sup>(7)</sup>.

7. L'Assessore regionale alla protezione civile approva la graduatoria delle domande sottoposte a valutazione.

8. L'Assessore regionale alla protezione civile, in base alle risorse disponibili, può limitare i finanziamenti ad un solo progetto per ciascun soggetto richiedente.

9. Le modalità di erogazione del finanziamento possono tener conto dell'articolazione del progetto e della sua realizzazione in lotti funzionali.

-----  
(6) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, del testo allegato al D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0204/Pres. Il testo originario era così formulato: «4. I progetti sono valutati da una commissione tecnica, costituita con decreto dell'Assessore alla protezione civile presieduta dal Direttore regionale della Protezione civile, e composta dal Direttore del Servizio del coordinamento operativo, dal Direttore del Servizio degli affari amministrativi e contabili o loro sostituti.».

(7) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, del testo allegato al D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0204/Pres.

---

## **Articolo 14**

### *Termini e modalità di presentazione delle domande.*

1. La domanda di finanziamento, presentata sulla base del "Piano tecnico annuale", di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), salvo i casi di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, deve pervenire alla Protezione civile della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere redatta secondo il modello indicato nel Piano annuale, sottoscritto dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 1 e deve riportare:

- a) i dati identificativi del richiedente;

b) il preventivo di spesa;

c) le finalità perseguite con il finanziamento;

d) eventuali contribuzioni ricevute per le medesime finalità negli esercizi precedenti <sup>(8)</sup>.

1-bis. Le domande di finanziamento presentate in assenza del "Piano tecnico annuale" di cui al comma 1, si intendono archiviate <sup>(9)</sup>.

2. La regolarizzazione o l'integrazione della domanda può essere richiesta, per i soli aspetti formali o documentali, entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. L'Ente locale o l'Associazione deve ottemperare entro i trenta giorni naturali e consecutivi successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della suddetta richiesta. Decorso invano tale termine la domanda è considerata inammissibile.

2-bis. Le domande di finanziamento non accolte, si intendono archiviate il 31 dicembre di ogni anno <sup>(10)</sup>.

-----  
<sup>(8)</sup> Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, del testo allegato al D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0204/Pres. Il testo originario era così formulato: «1. La domanda di finanziamento di cui al presente regolamento deve pervenire alla Direzione entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere redatta secondo il modello indicato nel Piano annuale, sottoscritto dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 1 e deve riportare:

a) i dati identificativi del richiedente;

b) il preventivo di spesa;

c) le finalità perseguite con il finanziamento;

d) eventuali contribuzioni ricevute per le medesime finalità negli esercizi precedenti.».

<sup>(9)</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, del testo allegato al D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0204/Pres.

<sup>(10)</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, comma 3, del testo allegato al D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0204/Pres.

---

## **Articolo 15**

### *Concessione ed erogazione dei finanziamenti.*

1. Il riparto dei finanziamenti viene disposto entro il 30 giugno del medesimo anno di presentazione della domanda, sulla base delle risorse finanziarie stanziare per ciascun esercizio finanziario e secondo i criteri previsti dal presente regolamento e

dal Piano tecnico annuale.

2. Qualora le disponibilità non fossero sufficienti a coprire nella misura massima prevista tutte le richieste ammesse, il finanziamento viene ridotto proporzionalmente sulla base della graduatoria stilata ai sensi dell'articolo 5, comma 1; in misura non superiore al 30%.

3. La riduzione proporzionale di cui al comma 2, non si applica nei casi in cui, nel Piano annuale, siano stati individuati, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera g), degli importi fissi di finanziamenti.

4. Dell'esito della domanda di finanziamento, viene data comunicazione al soggetto richiedente entro il 31 luglio dell'anno di presentazione della domanda stessa.

4-bis. [I finanziamenti di cui all'articolo 4-bis, comma 2, sono erogati entro 30 giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione dei finanziamenti stessi] <sup>(11)</sup>.

-----

(11) Comma aggiunto dall'art. 5 del testo allegato al D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0204/Pres., poi abrogato dall'art. 2 del testo allegato al D.P.Reg. 7 agosto 2006, n. 0234/Pres.

---

## **Articolo 16**

### *Modalità di assegnazione dei finanziamenti.*

1. I finanziamenti, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, e 13 sono erogati anticipatamente in un'unica soluzione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 comma 8, del presente regolamento.

2. I finanziamenti di cui agli articoli 11 e 12 sono erogati anticipatamente nella misura dell'80% dell'ammontare ammesso. Il saldo viene erogato su presentazione di idonea documentazione, di cui all'articolo 17, del presente regolamento.

-----

---

## **Articolo 16-bis**

### *Modifiche alle domande di finanziamento.*

1. Su presentazione di motivata richiesta, la Protezione civile della Regione può autorizzare eventuali modificazioni delle domande di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d).

2. Su presentazione di motivata richiesta, la Protezione civile della Regione può autorizzare eventuali modificazioni delle domande di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), previa verifica da parte della Commissione tecnica di cui all'articolo 13, comma 4, della pertinenza del progetto modificato con le attività di

protezione civile e l'interesse concreto e attuale che gli stessi rivestono per lo sviluppo del Sistema integrato di protezione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5), lettera a).

3. L'eventuale autorizzazione alle modifiche di cui ai commi precedenti, non influisce sulla graduatoria di cui all'articolo 5 <sup>(12)</sup>.

-----

(12) Articolo aggiunto dall'art. 6 del testo allegato al D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 0204/Pres.

---

## **Articolo 17**

### *Rendicontazione.*

1. La documentazione a rendiconto deve essere prodotta ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, comma 8 e seguenti.
  2. I termini per la rendicontazione vengono fissati dall'Assessore alla protezione civile nel decreto di erogazione.
- 
- 

## **Articolo 18**

### *Verifiche e revoche.*

1. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi ai sensi dell'articolo 33, comma 9, legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
  2. Il finanziamento viene revocato nei casi previsti dall'articolo 47 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
  3. In caso di estinzione delle Associazioni di volontariato di protezione civile, i beni acquistati con i finanziamenti ricevuti ai sensi del presente regolamento devono essere attribuiti ad altre Associazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nello stesso settore di attività, previa comunicazione all'Assessore regionale alla protezione civile.
- 
- 

## **Articolo 19**

### *Abrogazioni.*

1. Con il presente regolamento sono abrogati:

- la Delib.G.R. 26 agosto 1996, n. 3766 concernente i criteri per la dotazione dei Gruppi comunali, iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1986, di equipaggiamenti individuali, di attrezzature e mezzi operativi;

- la Delib.G.R. 28 luglio 1997, n. 2264, concernente i criteri generali per la ripartizione dei fondi finalizzati alla dotazione dei Gruppi comunali di protezione civile di sedi di allocamento e/o deposito.

-----

---

## **Articolo 20**

### *Norme transitorie.*

1. Il Piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) per l'anno 2002 viene adottato, con decreto dell'Assessore alla protezione civile entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Per i finanziamenti relativi all'anno 2002, le domande devono essere presentate entro 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano annuale di cui al comma 1.

3. Le domande di finanziamento già presentate entro il 31 marzo 2002 possono essere integrate o riformulate secondo i criteri di cui al presente regolamento ed al Piano tecnico annuale di cui al comma 1, entro il termine fissato dal comma 2.

3-bis. Per l'anno 2004, il Piano tecnico annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 4, comma 2, del D.P.Reg. 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., è reso noto entro il 31 marzo 2004 <sup>(13)</sup>.

3-ter. Per l'anno 2004, le domande di finanziamento, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione <sup>(14)</sup>.

-----

(13) Comma aggiunto dall'art. 1 del testo allegato al D.P.Reg. 26 marzo 2004, n. 090/Pres.

(14) Comma aggiunto dall'art. 1 del testo allegato al D.P.Reg. 26 marzo 2004, n. 090/Pres.

---

## **Articolo 21**

### *Norme finali.*

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 13,  
COMMA 4**

*1ª Fase. Ammissibilità Iniziale del Progetto*

La Direzione ammette alla valutazione solo i progetti che secondo la commissione, di cui all'articolo 13, comma 4 del regolamento dimostrano pertinenza con le attività di protezione civile e rivestono interesse concreto ed attuale per lo sviluppo del Sistema regionale integrato di protezione civile.

*2ª fase. Metodo del confronto a coppie:*

*Calcolo del punteggio per la valutazione relativamente ad ogni singolo progetto che ha superato la Iª fase*

I progetti che hanno superato positivamente la prima fase sopra descritta, sono quindi valutati, secondo il metodo del "confronto a coppie", sulla base dei seguenti parametri:

- a) grado di efficacia ed efficienza nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, in relazione agli obiettivi definiti nel Piano annuale;
- b) grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici;
- c) grado di efficacia ed efficienza del progetto;
- d) grado di congruità dell'investimento economico prospettato per la realizzazione del progetto;
- e) grado di coinvolgimento di più Enti locali e/o Associazioni nella realizzazione del progetto stesso.

La valutazione per ognuno dei suddetti parametri di valutazione, viene effettuata, mediante l'impiego della tabella triangolare, rappresentata nella figura. 1, ove con A, B, C..... n sono indicati i progetti.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutti i progetti considerati due a due: se ad esempio i progetti da confrontare sono 3, ossia il progetto A, il progetto B e il progetto C, le possibili combinazioni sono A-B, B-C, A-C, quindi le caselle che compongono la tabella sono 3, come nell'esempio riportato alla figura 1.




Figura 1: Tabella triangolare


Ogni componente della Commissione giudicatrice, che chiameremo Tizio nell'esempio di cui all'articolo 13 comma 4, esamina, relativamente ad ogni parametro di valutazione, quale dei due progetti che formano ciascuna coppia sia da preferire: tenendo conto che la preferenza tra uno e l'altro progetto può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (preferenza minima), a 2 (preferenza media), a 3 (preferenza massima).

Il piano annuale può, inoltre, individuare dei coefficienti matematici con cui ponderare matematicamente i parametri di cui alle lettere a), b), c), d), e), ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), come di seguito evidenziato nell'ipotesi due dell'esempio.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al progetto che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, come nell'esempio alla figura 2.

In caso di progetti valutati uguali rispettivamente all'elemento considerato, vengono collocate nella casella le due lettere, assegnando un punto ad entrambe.

Tale confronto dovrà essere effettuato per ognuno degli elementi sopra descritti.



*Figura 2: assegnazione delle preferenze da parte del componente Tizio della Commissione giudicatrice, relativamente ad un parametro di valutazione.*

B3 = Il componente Tizio tra il progetto A e il progetto B, per cui gli assegna 3 punti.

C2 = Il componente Tizio tra il progetto A e il progetto C, per cui gli assegna 2 punti.

B1C1 = Il componente Tizio tra il progetto B e il progetto C, per cui gli assegna 1 punto ad entrambi.

*3<sup>a</sup> fase. Metodo del confronto a coppie:*

*Determinazione dei punteggi definitivi dei singoli progetti, ai fini della graduatoria, per l'assegnazione dei finanziamenti*

Una volta determinati i punteggi, sulla base delle preferenze espresse per ogni elemento di valutazione così come esplicitato nella 2<sup>a</sup> fase, viene effettuata la somma di tali punteggi per ciascuno dei progetti. Tali somme provvisorie vengono poi trasformate in punteggi definitivi, riportando a uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Tali punteggi costituiscono la graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.


Esempio: Valutazione di 3 progetti: progetto A, progetto B, progetto C.

La Commissione giudicatrice è composta da 3 Componenti che chiameremo Tizio, Caio e Sempronio

Ai fini del presente esempio, per questioni di semplicità e chiarezza, si considerano solo i seguenti due parametri:

- a) grado di efficacia ed efficienza nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del regolamento, in relazione agli obiettivi definiti nel Piano annuale;
- b) grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici.

Valutazione dei componenti relativamente al parametro a):



Per attribuire il punteggio per il parametro in considerazione, si somma il livello di gradimento espresso da ogni componente della commissione per ogni progetto, tenendo presente che la lettera maiuscola (esempio A, B, C, ... n.) individua il progetto e la lettera minuscola specifica il parametro in valutazione (c.f.r. figura 3):

progetto è Aa e parametro

Figura 3: Nomenclatura


Nel caso in esame otterremo pertanto il seguente risultato:


progetto Aa: 0

progetto Ba:  $3 + 1 + 3 + 3 = 10$

progetto Ca:  $2 + 1 + 2 + 2 + 3 + 2 = 12$

**Parametro b): grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici**





Il punteggio, per ogni singolo progetto, per questo parametro, sarà pertanto il seguente:

progetto Ab:  $1 + 1 + 1 + 1 = 4$

progetto Bb:  $2 + 1 + 3 + 2 = 8$

progetto Cb:  $1 + 1 + 2 = 4$

A questo punto della valutazione si possono verificare due ipotesi:

*Ipotesi 1:* Il Piano annuale non ha previsto dei coefficienti per attribuire ai vari parametri una diversa rilevanza perché attribuisce ai medesimi lo stesso valore;

*Ipotesi 2:* Il Piano annuale ha previsto dei coefficienti moltiplicativi per attribuire ai vari parametri un diverso peso al fine di meglio raggiungere gli obiettivi perseguiti con il Piano stesso;

*Ipotesi 1:*

Le somme dei punteggi parziali ottenuti dai singoli progetti sono le seguenti:

progetto A:  $Aa + Ab = 0 + 4 = 4$

progetto B:  $Ba + Bb = 10 + 8 = 18$

progetto C:  $Ca + Cb = 12 + 4 = 16$

La graduatoria sarà pertanto la seguente:

progetto B = 18

progetto C = 16

progetto A = 4

Rapportando il punteggio ottenuto dai singoli progetti al punteggio ottenuto dal progetto meglio valutato otterremo i seguenti valori:

progetto B =  $18/18 = 1$

progetto C =  $16/18 = 0,88888$

progetto A =  $4/18 = 0,22222$

## *Ipotesi 2:*

Per dare maggior importanza ad alcuni parametri rispetto ad altri, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi posti nella pianificazione si ritiene, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), di attribuire ai parametri stessi i seguenti coefficienti:

Parametro a:  $K_a = 0,7$

Parametro b:  $K_b = 0,3$

Otterremo pertanto i seguenti risultati:

progetto A:  $A_a * K_a + A_b * K_b = 0 * 0,7 + 4 * 0,3 = 1,2$

progetto b:  $B_a * K_a + B_b * K_b = 10 * 0,7 + 8 * 0,3 = 9,4$

progetto C:  $C_a * K_a + C_b * K_b = 12 * 0,7 + 4 * 0,3 = 9,6$

La graduatoria sarà pertanto la seguente:

progetto C = 9,6

progetto B = 9,4

progetto A = 1,2

Rapportando il punteggio ottenuto dai singoli progetti al punteggio ottenuto dal progetto meglio valutato otterremo i seguenti valori:

progetto C =  $9,6/9,6 = 1$

progetto B =  $9,4/9,6 = 0,9792$

progetto A =  $1,2/9,6 = 0,125$

Il risultato è diverso dall'ipotesi 1, perché il progetto C persegue meglio proprio la linea d'intervento e il piano annuale voleva privilegiare attribuendo il coefficiente matematico di ponderazione individuato.

-----